



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO l'articolo 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6, comma 17, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35, del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dai rappresentanti della Regione Calabria e della Regione Puglia, nominati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 15 marzo 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0007097 del 21 marzo 2013, dalla Società Enel Longanesi Developments s.r.l., con sede legale in Via Dalmazia 15, Roma, relativamente alla prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente "d 79 F.R.-EN";

VISTA la documentazione trasmessa dalla società proponente a corredo dell'istanza di VIA, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che la Società Enel Longanesi Developments s.r.l. ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione di VIA, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati su quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 8 luglio 2013;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché da soggetti pubblici e che tali osservazioni, riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il progetto prevede l'acquisto e la successiva interpretazione di dati esistenti e l'eventuale completamento della copertura geofisica esistente con un rilievo in 3D di 350km² con tecnica *air-gun*, per una durata totale di sei settimane;
- l'area del permesso di ricerca "d 79 F.R.-EN" è ubicata nell'*off-shore* del Mar Ionio Settentrionale, nella Zona marina "F", in una posizione centrale del Golfo di Taranto, interessando le Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, ha una superficie di 748,7 km², e la distanza dalla costa è, nel suo punto più prossimo, di 17 miglia nautiche dal comune di Gallipoli;
- l'area del permesso di ricerca è localizzata a significativa distanza dai siti Rete Natura 2000 presenti lungo la costa ed è oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di costa e dal perimetro dei siti e di altre aree protette e non rientra, pertanto, nel



A

ACQUISITO il parere n. 1669 del 28 novembre 2014, costituito da 18 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con il quale, a seguito della citata richiesta, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha integralmente sostituito il quadro prescrittivo;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

- Pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS:
 - n. 1410 del 20 dicembre 2013;
 - n. 1567 del 18 luglio 2014;
 - n. 1669 del 28 novembre 2014;
- Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
 - n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/14946 del 16 giugno 2014;
- Parere della Regione Puglia:
 - Delibera n. 532 del 26 marzo 2014;
- Parere della Regione Calabria:
 - nota n. 0328556 del 22 ottobre 2013;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta comunque salva l'acquisizione, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente provvedimento, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;



perimetro delle aree di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, come modificate dall'art.35 del DL 22 giugno 2012, n.83;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1410 del 20 dicembre 2013, costituito da 37 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITA la nota n. 0328556 del 22 ottobre 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0025267 del 5 novembre 2013, con la quale la Regione Calabria ha espresso parere negativo, costituita da 3 pagine, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che il parere negativo della Regione Calabria è stato esaminato e controdedotto nel citato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1410 del 20 dicembre 2013;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia espresso con delibera n. 532 del 26 marzo 2014, trasmesso con nota AOO_089-0003635 del 11 aprile 2014, acquisita al protocollo DVA-2014-0011123 del 16 aprile 2014, costituito da 14 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 1567 del 18 luglio 2014, costituito da 14 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con il quale, su richiesta della Direzione per le Valutazioni Ambientali, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha controdedotto le motivazioni addotte nel parere negativo della Regione Puglia confermando quanto espresso nel precedente parere n. 1410;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/14946 del 16 giugno 2014, acquisito al protocollo DVA-2014-0019434 del 18 giugno 2014, costituito da 21 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, *"limitatamente alla sola fase di prospezione geofisica con tecnica di airgun e rilevamento sismico 3D"*;

VISTA la nota dell'ufficio di Gabinetto del 20 novembre 2014 che, sulla base di considerazioni relative alla possibile incidenza delle attività in progetto sulla fauna marina e in particolare sui cetacei, ha chiesto di valutare l'opportunità di un riesame di carattere metodologico dei quadri prescrittivi dei pareri recentemente espressi sui permessi di ricerca o prospezione con riferimento alle tecniche di indagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale relativamente al progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 79 F.R.-EN", nel Mar Ionio Settentrionale, presentato dalla Società Enel Longanesi Developments S.r.l. con sede in Roma, Via Dalmazia 15, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

1.1 – QUADRO PRESCRITTIVO

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca idrocarburi il proponente deve:

- A.1) Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga, per l'intera area (unitaria nel caso di permessi di ricerca o prospezione situati in specchi di mare adiacenti) le indicazioni:
- di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente decreto;
 - sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale – di massima nel periodo fine autunno/inverno.

Tale cronoprogramma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la



distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna.

Tale cronoprogramma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Capitanerie di Porto interessate.

A.2) Dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e attuato il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:

- a) in tutte le fasi di monitoraggio *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam* ci si dovrà avvalere di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (*Marine Mammal Observer - MMO*) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*), in particolare per i relativi *team leader*, per i quali si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali dovrà essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e a ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza;
- b) tenuto conto che il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica, il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *Survey* e dovrà essere finalizzato a:
 - modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di *array* "meno impattante" (utilizzare la minima potenza necessaria);
 - definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area della crociera sismica mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sono-boe e con l'esecuzione di *survey* visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o *array*) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al



- riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;
- determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- c) il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- d) le sono-boe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10 Hz-1kHz per i misticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad esempio con 5 min. di registrazione ogni 15 min.). Per le specie "*deep divers*" come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclineo;
- e) al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica;
- f) il progetto di monitoraggio e mitigazione in corso d'opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *survey* sismico;
- g) le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del *survey*;
- h) durante le attività di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere prodotta una reportistica con cadenza settimanale che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell'areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
- i) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza al termine del *survey* sismico e

dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni di *air-gun* sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;

- j) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- k) al termine delle attività di monitoraggio *post-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;
- l) i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA.

A.3) Successivamente alla positiva ottemperanza delle precedenti prescrizioni, dovrà essere presentato in ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la sua approvazione, il nuovo tracciato delle linee sismiche che:

- a) tenga conto dei risultati del monitoraggio *ante-operam* di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;
- c) escluda operazioni di ricerca esterne all'area del permesso di ricerca di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette nonché, in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- e) preveda che il margine delle linee sismiche non sia sviluppato oltre il limite delle cinque miglia nautiche dalla costa (limitatamente alla baia storica del Golfo di Taranto);
- f) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- g) escluda attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree *nursery*", laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- h) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto,



aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine.

Tutte le successive prescrizioni si riferiscono al nuovo tracciato delle linee sismiche.

- A.4) Prima dell'avvio del Programma di ricerca il Proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori.
- A.5) Si dovrà concordare con ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, anche alla luce dei risultati del biomonitoraggio *ante-operam* e delle precedenti prescrizioni, con specifico riferimento:
- a) alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC *Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys*, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'*air-gun*) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
 - b) alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (*Marine Mammal Observers – MMO*) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*);
 - c) allo svolgimento del biomonitoraggio in corso d'opera di cui alla precedente prescrizione;
 - d) alla pianificazione con ISPRA di almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del presente decreto;
 - e) alle precauzioni, misure e procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo all'adozione di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
 - f) alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento con specifico riferimento alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL.

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la


fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta in un rapporto controfirmato dagli esperti di cui alla medesima prescrizione (MMO, PAM e ISPRA) e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla successiva prescrizione.

Durante la fase di esecuzione delle attività di ricerca di idrocarburi:

- A.6) Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, adottare comunque le seguenti procedure:
- a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di *array* "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
 - b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, si dovranno sempre mantenere tutte le attrezzature disattivate;
 - c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli *air-gun* (*soft start*);
 - d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
 - e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
 - f) configurare gli *array* in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
 - g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame;
 - h) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico.

Al termine del programma di ricerca idrocarburi:

- A.7) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli *air-gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air-gun*, incluse la



- diminuzione dell'intensità (*power-down*), l'avvio graduale (*soft-start*) e la cessazione (*shut-down*) della sorgente acustica;
- b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
 - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni.

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- B.1) Qualsiasi ulteriore attività, compresa la eventuale ipotesi di ubicazione escavazione del pozzo di prova da definirsi in tutti i particolari compreso la sua ubicazione, dovrà essere oggetto di nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
- B.2) Qualora nel corso delle attività di prospezione geofisica si registrino in corso d'opera, dalle strumentazioni di bordo, anomalie sospette che evidenziano sui fondali la presenza di tracce che possano ricondurre all'eventuale interferenza con reperti e/o contesti sommersi di possibile rilievo archeologico, la Società proponente, dovrà darne tempestiva notizia alle competenti Soprintendenze per i Beni Archeologici, al fine di definire le eventuali ulteriori indagini di approfondimento e/o interventi di accertamento tecnico sulla natura ed estensione del contesto o dei contesti archeologici individuati, cui potrà seguire l'eventuale recupero dei resti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore.

1.2 – MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Sez. A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prescrizioni: A.1), A.5):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizioni: A.2), A.3):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: ISPRA, Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizione: A.4):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Province e Comuni territorialmente interessati;

Prescrizione: A.6):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: in fase di esecuzione delle attività;

Ente Vigilante: ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Prescrizione: A.7):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: al termine del programma di ricerca;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: ISPRA.



Sez. B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni previste al paragrafo B):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: come riportato nelle singole prescrizioni;

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Enel Longanesi Development S.r.l., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, all'ISPRA, alle Regioni Calabria, Basilicata e Puglia, alle Province di Crotone, Cosenza, Matera, Taranto e Lecce, ai Comuni di Cirò Marina (KR), Cirò (KR), Crucoli (KR), Cariati (CS), Scala Coeli (CS), Mandatoriccio (CS), Pietrapaola (CS), Calopezzati (CS), Crosia (CS), Rossano (CS), Corigliano Calabro (CS), Cassano all'Ionio (CS), Villapiana (CS), Trebisacce (CS), Albidona (CS), Amendolara (CS), Roseto Capo Spulico (CS), Montegiordano (CS), Rocca Imperiale (CS), Nova Siri (MT), Rotondella (MT), Policoro (MT), Scanzano Jonico (MT), Pisticci (MT), Bernalda (MT), Ginosa (TA), Castelfaneta (TA), Palagiano (TA), Massafra (TA), Taranto (TA), Leporano (TA), Pulsano (TA), Lizzano (TA), Torricella (TA), Maruggio (TA), Manduria (TA), Porto Cesareo (LE), Nardò (TA), Galatone (LE), Gallipoli (LE), Taviano (LE), Racale (LE), Alliste (LE), Ugento (LE), Salve (LE), Morciano di Leuca (LE), Patù (LE) e Castrignano del Capo (LE), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura delle Regioni Calabria, Basilicata e Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Puglia e della Regione Calabria sul portale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Enel Longanesi Development S.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –




Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

